

Nota e Commento sugli artt. 27-42 del Decreto Legislativo n°151 del 2015 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità” (in attuazione del Jobs Act)

a cura del Dipartimento Politiche Migratorie, Donne e Giovani

Le disposizioni contenute nel testo in esame intervengono su vari ambiti che attengono sia alla composizione, sia alle funzioni nonché alla stessa natura della Rete delle Consigliere/i di Parità e soprattutto del Comitato Nazionale, ad oggi normati dal Dlgs 198/2006 (c.d. “Codice delle Pari Opportunità”) e successive modifiche e integrazioni ai sensi del Dlgs 5/2010 attuativo della Direttiva 2006/54/ CE.

Proprio il “Codice delle P.O.” in relazione ai suddetti Organismi viene in più punti modificato. La prima modifica riguarda l’eliminazione, ovunque appaia, dell’espressione “provinciale/i” sostituita da “città metropolitane ed Enti di vasta area”, in linea con la L. 56/2014 che contempla il superamento delle province. A riguardo si prevede l’emanazione entro 90 gg. dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni di un apposito decreto per individuare le città metropolitane e gli enti di vasta area presso cui collocare le Consigliere /i di parità.

Per quanto riguarda la composizione del Comitato Nazionale vanno evidenziate: la scelta di ridurre da sei a tre il numero di esperti in materie giuridiche, economiche e sociologiche; la conferma della presenza delle associazioni e dei movimenti femminili più rappresentativi sul piano nazionale ma solo (e questa è la novità) di quelli “che ne abbiano fatto richiesta”; la riduzione del numero di membri in rappresentanza dei Ministeri. Resta invece invariata la composizione delle Confederazioni sindacali più rappresentative.

Viene altresì specificato che anche all’indomani dell’entrata in vigore delle nuove misure, l’attuale Comitato nazionale, così come composto, resterà in carica fino alla naturale scadenza. Va evidenziato che sempre in base alle nuove norme il mandato delle consigliere/i di parità ai vari livelli è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. Altra novità riguarda la non applicazione del principio dello spoil system (ai sensi dell’art. 6 comma 1-L. 145/2002) in questo contesto.

In materia di designazione e nomina delle Consigliere/i si prevede una semplificazione delle procedure in capo al Ministro del lavoro a cui spetta provvedere alla nomina sia degli effettivi che dei supplenti su designazione delle regioni/città metropolitane/Enti di vasta area e sulla base dei requisiti previsti dalla legge.

Sul tema delicato delle risorse, per quanto riguarda il ruolo/attività della consigliera/e di parità nazionale, il decreto stabilisce che per il 2015 la copertura economica, nel limite complessivo di 140.000 euro, sia posta a carico delle risorse del Fondo apposito di cui all’art. 1, comma 107 della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) mentre, con riferimento all’attività delle consigliere/i regionali, territoriali e di enti di area vasta, la soluzione proposta è quella di attribuire l’eventuale onere economico direttamente all’Ente territoriale competente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Per quanto riguarda il ruolo e i compiti dei suddetti Organismi di parità nel decreto sono contenuti diversi elementi di cambiamento con particolare riferimento proprio al Comitato Nazionale P.O. il cui ruolo diviene più politico e dunque di indirizzo e di orientamento e meno

tecnico, perdendo di fatto tra i suoi compiti quello più strettamente legato alla valutazione dei progetti di azione positiva (ex L. 125/91) che viene demandata ad una apposita Commissione da istituire con Decreto ad hoc entro 90gg dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Resta in capo al Comitato il compito di formulare entro il mese di febbraio (non più maggio) di ogni anno gli indirizzi, gli obiettivi nonché le tipologie di progetti di azioni positive che si intende promuovere a favore della parità e delle pari opportunità - da cui deriva la successiva pubblicazione del bando di finanziamento dei progetti di azioni positive a cura del Ministero del Lavoro - mentre la fase istruttoria dei progetti viene svolta dalla neo "Commissione di valutazione progetti" a cui lo stesso Comitato P.O. comunque partecipa con propri rappresentanti. Al Comitato spetta in ogni caso il compito di monitorare e controllare i progetti già approvati in precedenza.

Resta fermo il raccordo tra le consigliere/i con le direzioni interregionali e territoriali del lavoro sui temi ispettivi e sui temi del monitoraggio e azioni di garanzia contro le diverse forme di discriminazione riguardanti il lavoro, la formazione, le progressioni di carriera etc. Il Comitato P.O. sempre in base alle nuove disposizioni può altresì costituire specifici gruppi di lavoro. Per quanto riguarda invece la Consiglieria/e Nazionale di Parità, il decreto, nel sancire un diretto coinvolgimento con il Ministero del lavoro, prevede che la stessa Consiglieria, nell'ambito delle proprie competenze, determini le priorità di intervento e i programmi d'azione nel rispetto della programmazione annuale del Ministro del Lavoro e avvalendosi delle strutture proprie del Ministero. Entro il 31 marzo di ogni anno alla Consiglieria/e Nazionale di parità spetta redigere un rapporto al Ministero del lavoro sulla propria attività svolta e su quella svolta dalla "Conferenza Nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità" che coordina e che rappresenta un'altra novità importante in quanto va a sostituire l'attuale "Rete" operando senza ulteriori oneri di finanza pubblica.

Quanto descritto è una sintesi delle principali misure adottate.

Come Cisl non abbiamo mai espresso contrarietà rispetto agli obiettivi di razionalizzazione e semplificazione complessiva degli Organismi di Parità ma nello stesso tempo abbiamo sempre sottolineato il rischio che - soprattutto in assenza di un Ministro delle Pari Opportunità - i tagli sistematici alle risorse destinate alle pari opportunità e alla progettazione di azioni positive (ex L.125/1991), i ritardi e i ridimensionamenti nella composizione e nelle funzioni degli stessi Organismi potessero indebolirne l'azione e l'efficacia.

In questo senso prendiamo atto della scelta di rimettere alle disponibilità dell'Ente territoriale di pertinenza "l'eventuale retribuzione dei permessi..." delle consigliere/i di parità con l'auspicio che tale decisione non finisca per compromettere di fatto l'importante azione di presidio e l'attività di contrasto alle discriminazioni da parte delle stesse Consigliere impegnate sul territorio. A riguardo monitoreremo con attenzione gli effetti che la riorganizzazione e gli interventi messi in atto produrranno nel tempo nella speranza che gli stessi non determinino una battuta di arresto sulle politiche di parità e pari opportunità tra uomini e donne sul lavoro di cui il Paese ha invece bisogno e la stessa Europa raccomanda di rafforzare.

Eventuali aggiornamenti saranno comunicati in seguito.